

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P1490 4188/Sott. 4

Roma, 20 novembre 2008

**OGGETTO:** Gruppi elettrogeni a gasolio. Quesito.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio, alla luce dei disposti di cui al Titolo II (*Classificazione -Equivalenza Potenzialità*) del D.M. 31 luglio 1934, comma 1, condivide il parere della Direzione Regionale sulla classificazione del gasolio quale liquido combustibile riconducibile alla categoria di tipo "C". Pertanto, in linea con i disposti del Titolo II del D.M. 22 ottobre 2007, ritiene realizzabile l'installazione dei gruppi elettrogeni al primo piano interrato se alimentati a gasolio.

Comunque, in considerazione dell'influenza che tale interpretazione (*classificazione del gasolio di categoria "C", a prescindere dalla sua temperatura d'infiammabilità*) può avere sull'applicazione di altre regole tecniche di prevenzione incendi, questo Ufficio si riserva d'interessare per detta problematica il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi (C.C.T.S.), per il proprio parere di competenza.

**Parere della Direzione Regionale**

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando Provinciale Vigili del fuoco di Lecco relativo all'ubicazione di gruppi elettrogeni alimentati a gasolio ai sensi del DM 22.10.2007.

A tale proposito, nel ritenere che il divieto di ubicazione ai piani interrati previsto nel caso di alimentazione a combustibile liquido di categoria A e B sia da attribuirsi alla possibile formazione di miscele infiammabili con densità relativa > 0,8, si è del parere che il gasolio, indipendentemente dal punto di infiammabilità, possa essere classificato nella categoria C ai sensi del DM 31.07.1934 in quanto "olio minerale combustibile".

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

**Parere del Comando**

Si trasmette il quesito dell'ing. XXX XXX XXXXX relativamente all'installazione di gruppi elettrogeni a gasolio al piano interrato, condividendone i dubbi espressi.

Si allegano inoltre quattro schede di sicurezza del gasolio commercialmente disponibili (pervenute da diverse fonti) nelle quali il punto di infiammabilità del gasolio è indicato pari a 52 °C (Niosh) - 56 °C (Martini srl) o comunque maggiore di 55 °C. (Esso ed ENI), in virtù delle quali il gasolio sarebbe classificabile in cat. B (DM 31.7.34).

In tal caso non è comprensibile quali siano le motivazioni tecniche che abbiano imposto - con il recente DM 22.10.07 - il divieto di installazione al primo piano interrato di gruppi elettrogeni alimentati da liquidi in cat B quali appunto il gasolio, consentendo invece l'installazione di gruppi alimentati a gas metano o con liquidi di cat. C.

D'altra parte effettuando un confronto con altri impianti "similari di livello di rischio paragonabile", ad esempio con gli impianti termici a combustibili liquidi secondo le disposizioni previste dal DM 28.4.05, quest'ultimo ammette l'installazione al primo piano interrato di impianti termici a combustibili liquidi, senza differenziare sulla categoria del combustibile liquido.

Si rimane in attesa di conoscere il parere e le determinazioni di codesti superiori Uffici.

**Parere del tecnico**

In riferimento all'oggetto e al Decreto del Ministero dell'Interno 22 ottobre 2007 che prevede l'installazione a piano interrato di gruppi elettrogeni alimentati esclusivamente a carburante liquido di categoria "C", considerato che il gasolio è classificato in categoria "B" ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 (liquidi infiammabili aventi un punto di infiammabilità fra i 21 °C e 65 °C compresi), non si comprende il motivo per cui si concede con alcune limitazioni l'installazione a piano interrato sia di gruppi elettrogeni alimentati a gas metano (sicuramente più pericoloso del gasolio), che di impianti termici alimentati a gasolio ai sensi del Decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2005.

Cordiali saluti.